



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della città metropolitana di Milano

Oggetto: Decreto Ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti amministrativi.

Con la presente si trasmette la nota ministeriale **AODGPER.R.U. n. 150796 del 25/09/2024**, condivisa con l'INPS, in attuazione del D.M. n. 188 del 25/09/2024, con la quale vengono fornite le istruzioni operative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2025.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'art. 1, **il termine finale del 21 ottobre 2024** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche. Il predetto termine è fissato al **28 febbraio 2025 per i soli dirigenti scolastici**.

Pertanto, il personale di ruolo che intenda rassegnare le dimissioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2025 dovrà:

1. Presentare istanza di cessazione dal servizio ed inoltrarla, **ESCLUSIVAMENTE**, tramite la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile sul sito del Ministero;
2. Presentare domanda per la successiva erogazione della pensione diretta ordinaria, accedendo direttamente al sito dell'ente Previdenziale, con le modalità specificate nella suddetta circolare ministeriale.

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati cessati dal servizio. Pertanto non potranno essere prese in considerazione le domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2024.

Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in formato analogico o digitale, direttamente all'Ufficio Scolastico Provinciale, al di fuori della piattaforma POLIS. I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza sono riportati nella tabella riepilogativa, allegata alla presente.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, c. 257, della Legge 208/2015, così come modificato dall'art. 1, c. 630 della Legge n.205/2017, o per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate, in formato analogico o digitale, entro e non oltre, il **21 ottobre 2024** ed indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione verrà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo, entro il termine del **22 aprile 2025**. In presenza di due istanze di dimissioni finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione con quota 100, 102,103 o all'opzione donna, queste ultime verranno considerate in subordine rispetto alla prima istanza.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione da parte delle Istituzioni Scolastiche delle posizioni assicurative tramite l'applicativo INPS **Nuova Passweb**, che costituisce lo strumento di scambio di dati fra l'Ente Previdenziale e le pubbliche amministrazioni. L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro **la data ultima del 10 gennaio 2025**.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di **Nuova Passweb** si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, commi 16 e 17 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2024.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro

Come è noto, il decreto-legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, previsto dall'art. 16 del d.lgs. 503/92 confluito nell'art. 509, c. 5 del d.lgs. n. 297/94. Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni. Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nell'anno 2024 permarranno in servizio i soli soggetti che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni e che abbiano presentato domanda di proroga di permanenza in servizio entro il 23 ottobre 2023.

L'amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 agosto 2023 (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.

I provvedimenti per il collocamento d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età dovranno essere emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2024, rispettando il preavviso di legge, pari a 6 mesi, e con notifica formale agli interessati.

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell'INPS, attraverso il servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall'Ente, potranno presentare domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, **entro il 31 agosto 2025**.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l'art. 59, c. 9 della L. 449 del 1997, pertanto i requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31 agosto 2025.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio per i lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nel messaggio Hermes dell'INPS, n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Per le cessazioni del 2025, così come per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, l'unica modalità di trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS, sarà quella telematica. Infatti, è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce l'invio dei vecchi modelli cartacei (PL1) mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS, tramite i dati certificati in posizione assicurativa e la compilazione de "Ultimo miglio TFS" da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Letizia AFFATATO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegati:

C.M. N. 150796 del 25/09/2024

D.M. N. 188 del 25/09/2024

Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

LA/cp

Referente: funzionario amm.vo Carmela Pugliese

Numero telefono 02/92891.474

indirizzo mail carmela.pugliese.mi@istruzione.it